



Città di Chioggia

Città d'arte

ORDINANZA N. 372 DEL 04/09/2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 368 DEL 03/09/2025 AD OGGETTO “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER INQUINAMENTO BATTERIOLOGICO -ISOLA VERDE - PUNTO DI CAMPIONAMENTO 66”

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle Acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”, con particolare riferimento a:

- l’art. 4, che attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla classificazione delle acque ricadenti nel proprio territorio;
- l’art. 5, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale di cui sopra;
- l’art. 5, comma 1, lettera b) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri al fine di determinare i divieti di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del citato decreto legislativo;

VISTI:

- il Decreto Regionale Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 289 del 01/10/2025 con il quale sono state individuate le acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l’anno 2025, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- il Decreto Regionale Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 43 del 10/02/2025, con il quale è stato approvato il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l’anno 2025;

VISTA la nota prot. n. 56230 del 02/09/2025 del Dipartimento Regionale Laboratori - Unità Organizzativa Microbiologia e Virologia, recante la proposta di divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico per la zona relativa al punto di controllo n. 66, sulla scorta dei prelievi effettuati in data 01/09/2025;

VISTA l’Ordinanza n. 368 del 03/09/2025 ad oggetto: “Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico – Isola Verde - Punto di campionamento 66” con la quale è stato imposto il divieto di balneazione per inquinamento per la zona relativa al punto di controllo n. 66, sulla scorta dei prelievi effettuati in data 01/09/2025 trasmessi con prot. n. 56230 del 02/09/2025 dal Dipartimento Regionale Laboratori - Unità Organizzativa Microbiologia e Virologia;

PRESO ATTO che il punto di controllo corrisponde alle acque della località Isolaverde, più precisamente nella zona di estensione pari a circa 500 metri a nord della diga sinistra della foce del



f. Adige, compresa tra il punto di coordinate N 45°10'11.21, E 12°19'38.22 e il punto di coordinate N 45°9'52.42, E 12°19'54.61 (WGS84);

VISTA la successiva nota del Dipartimento Regionale Laboratori - Unità Organizzativa Microbiologia e Virologia di ARPAV, acclarata al protocollo comunale al numero 56954 del 04/09/2025, con la quale si comunica che l'esito dell'ulteriore campionamento, effettuato in data 03/09/2025, ha evidenziato il rientro della concentrazione batterica nei limiti previsti per legge, in particolare:

Punto codice regionale	Punto codice ministeriale	Data prelievo	Escherichia coli (n°/100ml)	Enterococchi intestinali (n°/100ml)
66 (Isola Verde - 500 metri nord inizio diga sinistra foce fiume Adige)	IT005027008009	03/09/2025	480	187

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi sopra esposti,

ORDINA

1) la revoca dell'Ordinanza n. 368 del 03/09/2025 ad oggetto: "Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico – Isola Verde - Punto di campionamento 66";

2) la trasmissione da parte degli uffici competenti della presente ai concessionari demaniali ed alle imprese che esercitano nella zona anche attraverso le associazioni di categoria, nonché, per quanto di competenza e/o per doverosa ed opportuna conoscenza, alla Regione Veneto Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Capitaneria di Porto di Chioggia, ARPAV e al Comando di Polizia Locale.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio online del Comune nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.



Città di Chioggia

Città d'arte



Città di Chioggia

Città d'arte

Ordinanza N. 372 del 04/09/2025

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 368 DEL 03/09/2025 AD OGGETTO “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER INQUINAMENTO BATTERIOLOGICO - ISOLA VERDE - PUNTO DI CAMPIONAMENTO 66”

La succitata Ordinanza viene così sottoscritta

Il Sindaco
Mauro Armelao

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.
20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.*